





1. Inclusione, nella definizione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di quelle oggetto di locazione breve con servizi ai turisti, per motivi di coordinamento normativo, tramite una nuova definizione nell' art. 27 della L.R. n.11/2013.
2. Inclusione nella definizione degli alloggi in locazione turistica, di quelli oggetto di locazione breve senza servizi ai turisti, per motivi di coordinamento normativo, tramite una nuova definizione nell' art.27 bis della L.R. n.11/2013.
3. Rinvio ad un regolamento regionale della disciplina attuativa dell'art.27 bis della L.R.n.11/2013, ivi compresa la modalità sia di rilascio del C.I.R. necessario per acquisire il C.I.N. sia di esposizione del C.I.N. dell'alloggio in locazione turistica.
4. Abrogazione del comma 9, art. 27 bis L.R.n.11/2013, che prevede che il comune competente può assumere e verificare le informazioni sugli alloggi in locazione turistica pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni sugli alloggi nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento dell'articolo 13 della Legge. n. 689/1981, poichè per le stesse funzioni comunali si applicherà nei prossimi mesi la disciplina prevista dall'art.13 ter del D.L. n.145/2023.
5. Abrogazione della lettera d) comma 10, art.27 bis della L.R.n.11/2013, che prevede l'applicazione da parte del comune di una sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, a chiunque offra in locazione turistica gli alloggi su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva senza indicazione del C.I.R.
6. Abrogazione della lettera e) comma 10, art.27 bis della L.R.n.11/2013, che prevede l'applicazione da parte del comune di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, a chiunque offra in locazione turistica gli alloggi senza rispettare le modalità di esposizione del C.I.R..
7. Rinvio ad un regolamento regionale della disciplina delle modalità sia di rilascio del C.I.R. necessario per acquisire il C.I.N., sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive classificate.
8. Rinvio ad un regolamento regionale della disciplina delle modalità sia di rilascio del C.I.R. necessario per acquisire il C.I.N., sia di esposizione del C.I.N. delle aziende agricole che esercitano ospitalità in alloggi agrituristici ed in agricampeggi.

N.B. I regolamenti regionali di cui ai punti n.3, 7 ed 8, saranno adottati nei prossimi mesi, in tempo utile per consentire agli operatori turistici di rispettare la disciplina nazionale sull'esposizione/pubblicazione del CIN.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dott. Mauro Giovanni Viti

U.O. Legislazione e Governance del Turismo  
P.O. Legislazione e normativa turistica

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
**Direzione Turismo**  
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia  
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601  
[turismo@pec.regione.veneto.it](mailto:turismo@pec.regione.veneto.it)